



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 545/18/CONS**

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA BRT S.P.A. PER LA VIOLAZIONE  
DELLE DISPOSIZIONI DELLA “DIRETTIVA GENERALE PER  
L’ADOZIONE DA PARTE DEI FORNITORI DI SERVIZI POSTALI DELLE  
CARTE DEI SERVIZI” (DELIBERA N. 413/14/CONS)**

**L’AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 13 novembre 2018;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*” (di seguito denominata legge n. 689/1981);

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997, recante “*Regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio*”, come modificata, da ultimo, dalla direttiva 2008/6/CE;

VISTO il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante “*Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio* (di seguito denominato d.lgs. n. 261/1999);

VISTO il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “*Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici*” come convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, e, in particolare, l’art. 21, che designa l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni quale autorità nazionale di regolamentazione per il settore postale ai sensi dell’art. 22 della direttiva 97/67/CE;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 184/13/CONS, del 28 febbraio 2013, recante “*Approvazione del Regolamento in materia di definizione delle controversie derivanti dai reclami nel settore postale*”;

VISTA la “*Direttiva generale per l’adozione da parte dei fornitori di servizi postali delle carte dei servizi*”, approvata con delibera n. 413/14/CONS, del 29 luglio 2014, e, in particolare:

- l’art. 8, comma 1, a norma del quale “*I fornitori di servizi postali garantiscono un servizio di assistenza, adeguato alle esigenze degli utenti, per segnalare disservizi,*

*ottenere informazioni sulle caratteristiche e sui prezzi dei servizi forniti, sulle modalità di fatturazione, sulle procedure di reclamo e di conciliazione. Il servizio di assistenza è accessibile telefonicamente, anche nelle ore pomeridiane, nonché in via telematica tramite un apposito indirizzo di posta elettronica. Il numero telefonico e l'indirizzo email di assistenza clienti sono indicati nel sito web del fornitore, nella carta dei servizi, nonché nei contratti e nella documentazione di fatturazione, laddove previste”;*

- l'art. 8, comma 3, a norma del quale “I fornitori di servizi postali rendono disponibile sul proprio sito web (...):

*a) un elenco aggiornato di tutti i servizi offerti, anche mediante tabelle comparative tra prodotti offerti, recante la descrizione completa delle caratteristiche di ciascun servizio e l'indicazione completa dei prezzi e degli standard di qualità previsti per ciascuno di essi;*

*(...)*

*e) i riferimenti dei servizi gratuiti di assistenza clienti;*

*f) il formulario per la presentazione del reclamo per il disservizio postale e il formulario per la eventuale domanda di conciliazione, nonché il formulario per la risoluzione delle controversie approvato con delibera n.184/13/CONS;*

*g) uno schema riassuntivo dei rimborsi e/o indennizzi previsti per ciascun prodotto postale in caso di disservizio”;*

- art. 8, comma 5, “la comunicazione pubblicitaria può rinviare a servizi di assistenza clienti che comunichino all'utente, a titolo gratuito, tutte le informazioni sul servizio nelle modalità da quest'ultimo richieste”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”;

VISTO l'atto di contestazione n. 21/18/DSP, notificato a BRT S.p.A. (di seguito, BRT o la Società) in data 19 luglio 2018, e la relazione sull'attività preistruttoria del 20 aprile 2018 ad esso allegata;

VISTA la nota del 7 agosto 2018, con cui la Società ha trasmesso le proprie memorie difensive;

VISTA la nota del 17 settembre 2018, con cui la Società ha trasmesso, oltre il termine previsto dall'art. 9 dell'allegato A alla citata delibera n. 410/14/CONS, un'ulteriore memoria difensiva;

SENTITA la Società nel corso dell'audizione svoltasi il 19 ottobre 2018, convocata su istanza della Parte, al fine di consentire alla stessa di poter illustrare le memorie difensive trasmesse entro il termine di scadenza di cui all'art. 9 dell'allegato A alla citata delibera n. 410/14/CONS;

CONSIDERATO che BRT non si è avvalsa della facoltà del pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della legge n. 689/1981;

VISTI tutti gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

## **1. Il fatto e la contestazione**

Dalle attività di vigilanza condotte per la verifica del rispetto della citata “*Direttiva generale per l'adozione da parte dei fornitori di servizi postali delle carte dei servizi*” è emerso che sul sito *web* di BRT, società titolare di autorizzazione generale per l'offerta al pubblico di servizi postali, non risultano pubblicate le seguenti informazioni per gli utenti:

- descrizione dei servizi offerti con indicazione dei prezzi e degli *standard* di qualità di ciascuno,
- schema riassuntivo dei rimborsi e/o indennizzi per disservizi,
- modulistica per reclamo, domanda di conciliazione e risoluzione delle controversie dinnanzi all'Autorità,
- numerazione telefonica gratuita per i servizi di assistenza clienti.

In considerazione di tali mancanze, sono state contestate alla Società le seguenti tre distinte violazioni:

1) violazione dell'art. 8, comma 3, *lett. a)*, dell'allegato A alla citata delibera n. 413/14/CONS;

2) violazione dell'art. 8, comma 3, *lett. f) e g)* dell'allegato A alla citata delibera n. 413/14/CONS;

3) violazione del combinato disposto dell'art. 8, comma 1, comma 3, *lett. e)* e comma 5, dell'allegato A alla citata delibera n. 413/14/CONS.

Soltanto per la contestazione di cui al punto 2) - relativa alla mancata pubblicazione sul sito *web* dello schema riassuntivo dei rimborsi e/o indennizzi per disservizi e della modulistica per reclamo, domanda di conciliazione e risoluzione delle controversie dinnanzi all'Autorità - si è ritenuto che, nonostante la pluralità di disposizioni violate, la condotta illecita sia unitaria, con conseguente applicazione del cd. “cumulo giuridico delle sanzioni”, e ciò in ragione della contestualità delle omissioni informative e l'unicità del relativo effetto di ostacolo all'esercizio del diritto degli utenti di accedere alle procedure di tutela previste nei casi di disservizio.

Per la contestazione di cui al punto 1), invece, gli Uffici hanno rilevato come l'omessa pubblicazione delle informazioni relative ai servizi offerti, e ai relativi prezzi e *standard* di qualità, sia in contrasto con i più elementari principi in materia di trasparenza delle condizioni di offerta, finalizzati a garantire la massima chiarezza informativa, la comparabilità delle offerte e la consapevole scelta da parte degli utenti. Pertanto, tale omissione è stata considerata come una distinta violazione rispetto agli altri inadempimenti informativi rilevati, relativi all'art. 8, comma 3, dell'allegato A alla delibera n. 413/14/CONS.

Anche la mancata indicazione del numero gratuito di assistenza telefonica (contestazione di cui al punto 3) è stata considerata una violazione distinta, sul presupposto che l'assistenza telefonica gratuita dovrebbe consentire alla clientela di accedere a quelle stesse informazioni, di contenuto tipizzato, di cui è prescritta la pubblicazione sul sito *web*, per cui l'indicazione di un numero a pagamento costituisce un ostacolo e un aggravio, in termini economici, per la clientela che necessita di informazioni sul servizio, in quanto condiziona ad un onere aggiuntivo, e non previamente determinabile, l'esercizio del diritto ad ottenere informazioni sul servizio offerto, che, peraltro, non risultano disponibili su canali alternativi non onerosi (sito *web*).

## **2. Deduzioni difensive**

- *Memoria trasmessa entro il termine di cui all'art. 9 del Regolamento di cui alla citata delibera n. 410/14/CONS.*

La Società richiama l'art. 3 della legge n. 689/1981 - a norma del quale "*Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa*" – per sostenere che, alla data dell'accertamento da cui origina la contestazione, essa fosse legittimata a ritenere che la propria attività di corriere espresso non fosse un'attività postale e a ritenersi, conseguentemente, esonerata dall'osservanza della normativa postale e ciò in virtù di dell'ordinanza del TAR Lazio n. 2179 del 18 febbraio 2016, con la quale è stata rimessa alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la questione pregiudiziale della natura postale dei servizi di corriere espresso.

Secondo la Società, dunque, le violazioni contestate dall'Autorità, ove effettivamente sussistenti, sarebbero state commesse per errore sul fatto (il convincimento indotto dalla pronuncia del TAR) e non per un comportamento doloso o colposo, non potendo essere qualificato come tale un comportamento coerente con la posizione espressa da un Tribunale Amministrativo.

- *Memoria ulteriore trasmessa oltre il termine di cui all'art. 9 del Regolamento di cui alla citata delibera n. 410/14/CONS.*

La Società ritiene che né la normativa europea in materia postale, né quella nazionale esista alcuna previsione che imponga a operatori che offrano prestazioni non rientranti nell'ambito del servizio universale la pubblicazione sul proprio sito *web* di una descrizione dei servizi offerti, con indicazione dei relativi prezzi e *standard* di qualità. BRT sostiene, al riguardo, di non ritenersi vincolata dalle previsioni della delibera n. 413/14/CONS, il cui ambito di applicazione sarebbe limitato unicamente all'operatore postale designato per la fornitura del servizio universale.

A sostegno della propria tesi la Società richiama le seguenti disposizioni: art. 12 del d. lgs. n. 261/1999, considerando n. 14 e art. 16 della direttiva 97/67/CE,

Nella memoria difensiva si osserva, poi, come il mercato dei corrieri espresso sia caratterizzato da un livello di competizione tale, per cui il meccanismo della selezione concorrenziale determinata dalle scelte degli utenti costituisce un efficiente strumento di controllo della qualità dei servizi e del livello dei prezzi, rendendo inutile il ricorso ad ulteriori strumenti di garanzia.

La Società afferma che sul proprio sito *web* siano indicate le modalità per contattare il servizio clienti per ottenere tutte le informazioni sulle caratteristiche e condizioni di offerta dei servizi, inclusi i prezzi.

La Società fa presente, inoltre, di erogare i servizi non in maniera standardizzata, ma secondo modalità variabili in funzione delle esigenze della clientela (costituita prevalentemente da imprese) e includendo nella propria offerta anche prestazioni a valore aggiunto. Ciò renderebbe impossibile indicare servizi e prezzi degli stessi, che non sono predeterminati, ma il risultato, di volta in volta, di una trattativa di mercato nell'ambito della quale si tiene conto di una serie eterogenea di fattori quali, a titolo esemplificativo, peso, dimensioni e quantitativo di pacchi, destinazione, eventuali servizi aggiuntivi.

Con specifico riferimento alla contestazione relativa alla mancata pubblicazione sul sito *web* dello schema riassuntivo dei rimborsi e/o indennizzi per disservizi e alla mancata pubblicazione della modulistica per reclamo, domanda di conciliazione e istanza di risoluzione controversia, la Società sostiene di non essere tenuta al rispetto delle disposizioni della delibera n. 413/14/CONS, in quanto essa fornisce servizi postali diversi da quelli erogati dal fornitore del servizio universale.

Inoltre, la Società non condivide l'imposizione da parte dell'Autorità dell'utilizzo di un formulario per la presentazione dei reclami, mentre ritiene più flessibile l'approccio da essa adottato che consente ai propri utenti di presentare il reclamo senza dove rispettare particolari formalità, potendolo inviare a mezzo posta, fax o anche per telefono (in quest'ultimo caso, si consiglia all'utente di annotare il codice identificativo del reclamo).

Infine, con riguardo alla contestazione relativa alla mancata indicazione sul sito *web* di un recapito telefonico gratuito per l'assistenza clienti, la Società fa presente che sul proprio sito è presente un contatto telematico gratuito che prevede da parte degli

utenti l'inserimento di una serie di dati in appositi campi, nonché un'opzione "desidero essere contattato", che, se attivata dall'utente, consente a quest'ultimo di poter parlare gratuitamente con un operatore telefonico.

### **3. Risultanze istruttorie e valutazioni dell'Autorità**

Le argomentazioni addotte dalla Parte nelle memorie difensive non consentono di superare i contenuti e le conclusioni dell'atto di contestazione.

In primo luogo, deve osservarsi che, nell'ordinanza richiamata negli scritti difensivi, il TAR Lazio, nel rimettere alla Corte di Giustizia dell'Unione europea (CGUE) la questione pregiudiziale sulla natura postale dei servizi di corriere espresso, non ha disposto, nelle more della definizione della questione, la sospensione dell'esecutività dei provvedimenti dell'Autorità che, nel disciplinare l'offerta al pubblico dei servizi postali, includono nel proprio ambito di applicazione i servizi di corriere espresso. Pertanto, non si può sostenere in alcun modo che, in ragione dell'ordinanza del TAR, la Società fosse legittimata a ritenersi esonerata dall'osservanza della normativa postale.

Deve poi osservarsi che sulla suddetta questione pregiudiziale la CGUE si è pronunciata riconoscendo la legittimità dell'inclusione dei corrieri espresso nella categoria degli operatori postali (sentenza CGUE del 31 maggio 2018 – Cause riunite C-259/16 e C-260/16).

Nella nota del 17 settembre 2018, pervenuta oltre il termine perentorio a disposizione dell'incolpato per presentare scritti difensivi, sono contenute ulteriori argomentazioni che saranno qui di seguito esaminate al solo fine di dare esauriente, anche se non dovuta, motivazione al presente provvedimento.

Le disposizioni della Delibera n. 413/14/CONS di cui è stata contestata la violazione sono riferite ai "*fornitori di servizi postali*", ovvero, secondo la definizione di cui all'art. 1, comma 1, *lett. i*) dell'allegato A, alle imprese che forniscono uno o più servizi postali in qualità, non solo di soggetto affidatario del servizio universale, ma anche di soggetto abilitato, con licenza individuale o con autorizzazione generale, all'offerta di singoli servizi non riservati, rientranti o meno nell'ambito del servizio universale. BRT offre servizi postali che non rientrano nell'ambito del servizio universale, ed è in possesso di un'autorizzazione generale, il titolo abilitativo prescritto per l'offerta al pubblico di tali servizi. Pertanto, la Società è tenuta al rispetto delle norme in questione.

Nell'ambito della fase di consultazione pubblica che ha preceduto l'adozione della delibera n. 413/14/CONS, l'Autorità ha avuto modo di considerare la posizione di chi non condivideva l'inclusione nell'ambito di applicazione del provvedimento degli operatori postali titolari di autorizzazione generale, che offrono al pubblico servizi, come quelli di corriere espresso, non rientranti nell'ambito del servizio universale e appartenenti ad un segmento di mercato caratterizzato da un livello concorrenziale che

renderebbe inutile la previsione di tutele regolamentari per l'utenza. A questo proposito, l'Autorità ha ritenuto opportuno che le regole contenute nell'emananda "*Direttiva generale per l'adozione da parte dei fornitori di servizi postali delle carte dei servizi*" fossero stabilite trasversalmente per tutti i servizi postali, universali e non, essendo l'obiettivo del provvedimento quello di assicurare un imprescindibile livello minimo di tutela dei diritti fondamentali dell'utenza. L'Autorità, come si legge nelle premesse della delibera n. 413/14/CONS, ha anche escluso la contrarietà di tale impostazione alla normativa postale europea, sulla base di un'attenta considerazione dell'evoluzione degli orientamenti del legislatore europeo. Le modifiche apportate al testo originario della direttiva 97/67/CE sono, infatti, nel senso di uniformare gli strumenti di tutela dell'utenza a beneficio dei fruitori di tutti i servizi postali, anche quelli non rientranti nel perimetro del servizio universale<sup>1</sup>.

Si ribadisce, dunque, che BRT è tenuta al rispetto delle disposizioni di cui alla delibera 413/14/CONS e che, conseguentemente, non possono essere condivise, in quanto prive di ogni fondamento, le argomentazioni contrarie, in virtù delle quali la Società afferma di non essere tenuta a rendere accessibile sul proprio sito *web* il formulario per la presentazione dei reclami, lo schema riassuntivo degli indennizzi dovuti agli utenti in caso di disservizi e le caratteristiche e i prezzi dei propri servizi (per il carattere non standardizzato delle relative offerte).

La circostanza che sul sito *web* di BRT sia presente un contatto telematico che consente all'utente di chiedere di essere contattato telefonicamente senza spese a suo carico per ricevere assistenza, è una circostanza che non esclude la violazione dell'obbligo di indicare sul sito *web* un numero telefonico gratuito di assistenza, ma che può essere al più considerata nella valutazione di gravità dell'inadempimento nell'ambito della quantificazione dell'importo della sanzione.

RITENUTO che, alla luce di quanto emerso nel corso del procedimento sanzionatorio, per le motivazioni sopra espresse, risultano accertate le seguenti violazioni da parte di BRT:

- 1) violazione dell'art. 8, comma 3, *lett. a)*, dell'allegato A alla citata delibera n. 413/14/CONS;
- 2) violazione dell'art. 8, comma 3, *lett. f) e g)* dell'allegato A alla citata delibera n. 413/14/CONS;

---

<sup>1</sup> La direttiva 2002/39/CE, aggiungendo un nuovo comma all'art. 19, ha incoraggiato gli Stati membri a estendere le forme di tutela a vantaggio degli utenti di tutti i servizi postali, indipendentemente dal fatto che questi servizi rientrassero o meno nell'ambito del servizio universale e che il fornitore di detti servizi fosse il fornitore del servizio universale o il titolare di un'autorizzazione. La direttiva 2008/6/CE, poi, ha ulteriormente modificato l'art. 19, introducendo un sistema di tutela indifferenziato, imponendo a tutti i fornitori di servizi postali, indistintamente, di prevedere a favore degli utenti procedure di reclamo e di risoluzione delle controversie e sistemi di indennizzo o rimborso.

3) violazione del combinato disposto dell'art. 8, comma 1, comma 3, *lett. e)* e comma 5, dell'allegato A alla citata delibera n. 413/14/CONS;

RITENUTO che le suddette violazioni siano sanzionabili ai sensi dell'art. 21, comma 7, del d. lgs. n. 261/1999, a norma del quale “*chiunque violi gli obblighi inerenti all'autorizzazione generale è punito con sanzione pecuniaria amministrativa da cinquemila a centomila euro*”;

RITENUTO che, per la sola violazione dell'art. dell'art. 8, comma 3, *lett. f) e g)* dell'allegato A alla citata delibera n. 413/14/CONS, nonostante la pluralità di disposizioni violate, la condotta illecita sia unitaria, per la contestualità delle omissioni e l'unicità del relativo effetto, con conseguente applicazione del cd. “cumulo giuridico” delle sanzioni;

RITENUTO che la violazione dell'art. 8, comma 3, *lett. a)* dell'allegato A alla citata delibera n. 413/14/CONS configuri una violazione distinta;

RITENUTO che la violazione del combinato disposto dell'art. 8, comma 1, comma 3, *lett. e)* e comma 5, dell'allegato A alla citata delibera n. 413/14/CONS configuri una violazione distinta;

CONSIDERATO quanto segue ai fini della determinazione della sanzione ai sensi dell'art.11 della legge n. 689/1981:

#### **A) Gravità della violazione**

Sotto il profilo della gravità della violazione si fa presente che la mancata pubblicazione sul sito *web* della Società delle informazioni prescritte dalle norme di cui è stata accertata la violazione rende più difficoltoso per gli utenti l'accesso al sistema di tutele prescritto dalla normativa europea e nazionale e non assicura la piena trasparenza delle condizioni di fruizione dei servizi.

Si rileva, inoltre, con riguardo alla violazione dell'articolo 8, comma 3, *lett. f) e g)* dell'allegato A alla citata delibera n. 413/14/CONS, che la condotta illecita, pur essendo unica (in virtù del cumulo giuridico delle sanzioni), riguarda l'omissione di una pluralità di elementi informativi che la Società avrebbe dovuto rendere disponibili agli utenti attraverso il proprio sito *web*, elementi informativi distinti, ognuno con una propria specifica rilevanza rispetto alla comune finalità di garantire agli utenti la necessaria trasparenza delle condizioni di offerta del servizio, con particolare riguardo alla possibilità di accedere alle procedure di tutela previste nei casi di disservizio.

La presenza sul sito *web* di un contatto telematico attraverso il quale l'utente può chiedere di essere contattato telefonicamente per ricevere assistenza, senza spese a suo carico rende meno gravi le conseguenze della mancata indicazione sul sito web di un numero telefonico gratuito di assistenza.

#### **B) Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione**

Con riferimento all'opera svolta dall'agente, si rileva che la Società, nell'ambito del procedimento sanzionatorio in esame, non ha reso noto di aver intrapreso alcuna iniziativa specifica volta a eliminare o attenuare le conseguenze della violazione contestata.

### **C) Personalità dell'agente**

Con riferimento alla personalità dell'agente, non risulta che alla società BRT siano state irrogate, in precedenza, sanzioni da questa Autorità.

Inoltre, in base alle informazioni contenute nella nota integrativa al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017/ la Società, per il numero complessivo di dipendenti (775, tra i quali 22 dirigenti e 748 impiegati), si presume dotata di un'organizzazione interna di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro normativo vigente.

### **D) Condizioni economiche dell'agente**

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la complessiva misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto. In particolare, l'analisi del conto economico relativo al bilancio ordinario di esercizio al 31 dicembre 2017, estratto dalla banca dati "Telemaco" del Registro delle Imprese, evidenzia ricavi delle vendite e delle prestazioni (voce A1 del conto economico) pari a euro 1.373.666.781;

RITENUTO di dovere determinare l'importo della sanzione amministrativa per ciascuna delle condotte violative accertate nella misura di seguito indicata, ritenendola sufficientemente afflittiva in relazione agli usuali criteri per la determinazione della sanzione di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

- euro 50.000,00 (cinquantamila/00), per la violazione dell'art. 8, comma 3, *lett. a)*, dell'allegato A alla citata delibera n. 413/14/CONS;

- euro 50.000,00 (cinquantamila/00), per la violazione dell'art. 8, comma 3, *lett. f)* e *g)* dell'allegato A alla citata delibera n. 413/14/CONS;

- euro 80.000,00 (ottantamila/00), per la violazione del combinato disposto dell'art. 8, comma 1, comma 3, *lett. e)* e comma 5, dell'allegato A alla citata delibera n. 413/14/CONS;

UDITA la relazione del Presidente;

### **ACCERTA**

la violazione, da parte della società BRT S.p.A., con sede legale in piazza Diaz, n. 7 – 20123 Milano, degli obblighi inerenti all'autorizzazione in relazione alle condotte sopra descritte;

### **ORDINA**

alla medesima società di pagare la somma complessiva di euro 180.000,00 (centottantamila/00) quale sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni accertate;

### **DIFFIDA**

ai sensi dell'art. 21, comma 7-ter, del d.lgs. 261/1999, la medesima società dal porre in essere ulteriori comportamenti in violazione degli obblighi inerenti la licenza individuale;

### **INGIUNGE**

alla medesima società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2379, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN IT5400100003245348010237900, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con Delibera n. 545/18/CONS*”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 545/18/CONS*”.

Ai sensi dell'art. 135 comma 1, lett. b), del decreto legislativo del 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva. Ai sensi dell’articolo 119 del medesimo decreto legislativo, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è comunicata alla Parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 13 novembre 2018

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Riccardo Capecchi